

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo dà attuazione all'articolo 1, comma 4, della legge 23 giugno 2014, n. 89. Il citato comma 4 consente al Governo, entro 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 del medesimo articolo, di apportare, mediante uno o più decreti legislativi, le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, inerente il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Nella predisposizione del testo normativo si è tenuto conto del parere n. 3 del 2018, reso dalla Corte dei conti a Sezioni riunite nell'Adunanza del 4 giugno 2018, ad eccezione di quelle situazioni per le quali si è ritenuto di non conformarsi al parere della magistratura contabile e di cui si dà conto nella presente relazione nelle parti indicate *in corsivo*.

In relazione al citato parere reso dalla Corte e all'osservazione, di carattere generale, in cui si ribadisce quanto affermato in sede di esame preliminare dei decreti legislativi nn. 90 e 93 del 2016, circa un profilo di criticità "per quanto attiene all'anticipazione della modifica della competenza finanziaria nonostante che i nuovi principi siano al momento oggetto di sperimentazione" con riferimento all'articolo 8, prefigurando che, quindi, l'applicazione a regime del nuovo concetto di impegno ad esigibilità nell'ambito della gestione del bilancio dello Stato dovrebbe essere subordinata alle risultanze della sperimentazione prevista dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, e alla valutazione degli esiti della nuova metodologia sperimentata, a prescindere dalla data di acquisizione dell'efficacia delle disposizioni in questione stabilita, in ultimo dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2019, si rappresenta quanto segue.

Il nuovo concetto di impegno ad esigibilità è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha sostituito l'articolo 34 della legge n. 196 del 2009. Successivamente, il decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, ha esteso l'applicazione del concetto di cui trattasi anche ai casi in cui la spesa sia demandata a funzionari o commissari delegati. Il decreto in esame quindi non tocca la materia relativa al nuovo concetto di impegno ma si limita, in relazione ad esso, ad aggiornare il corrispondente principio contabile generale.



Nei pareri formulati dalla Corte in esito all'esame dei richiamati decreti legislativi n. 93 del 2016 e 29 del 2018, era stata segnalata l'opportunità di rinviare il termine per l'applicazione del nuovo concetto di impegno cui, però, si è fornito riscontro e le Commissioni parlamentari hanno condiviso tale impostazione approvando in via definitiva il citato decreto legislativo n.90 del 2016 e il suo correttivo.

Inoltre, le amministrazioni che sperimentano il nuovo concetto di impegno sono largamente coinvolte nelle modifiche procedurali necessarie per una efficace programmazione finanziaria rispettosa degli obiettivi perseguiti con la riforma e un ulteriore prolungamento del periodo di sperimentazione genererebbe dubbi riguardo alla concreta possibilità di attuare la riforma medesima, in assenza di specifiche criticità manifestate. Al riguardo, le Commissioni parlamentari nulla hanno eccepito confermando, quindi, la data del 1 gennaio 2019 per l'entrata in vigore della normativa di cui trattasi.

Peraltro, la norma relativa al nuovo concetto di impegno ad esigibilità, non subordina la sua vigenza all'esito della prevista sperimentazione come, invece, è espressamente previsto per la sostituzione dei capitoli con le azioni quali unità elementari per la gestione del bilancio. Infatti, in tale ultima circostanza, l'esito positivo della sperimentazione sull'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato sarà condizione necessaria affinché, con apposito D.P.C.M., sia sancito la sostituzione dei capitoli con le azioni.

Tale diversità tra le due situazioni è evidente dalla lettura della normativa prevista al riguardo. Infatti, il comma 8 dell'articolo 25-bis della legge n. 196 del 2009, stabilisce che in riferimento alla sperimentazione sull'introduzione delle azioni il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato predisponga, sentita la Corte dei conti, una relazione da trasmettere alle Camere, ove sia valutata l'efficacia dell'introduzione delle azioni in questione, e, in riferimento all'eventuale esito positivo di tale valutazione, la norma citata prevede che sia stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiranno le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione in sostituzione dei capitoli di spesa.

Di contro, l'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, stabilisce preliminarmente, al comma 2, che le disposizioni dell'articolo 34 della legge n. 196 del 2009, contenenti, tra l'altro, la prescrizione di assunzione dell'impegno con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili, acquistino efficacia a partire dal 1° gennaio 2019. Il medesimo articolo 9, al comma 4, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, stabilisce che, ai fini dell'attuazione del citato articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, venga avviata, a partire dal 1° ottobre 2016, una sperimentazione della durata massima di 24 mesi, al



termine della quale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetterà alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sulla sperimentazione stessa. A tale rapporto, la norma non collega eventuali valutazioni di efficacia in conseguenza delle quali introdurre o meno le innovazioni contabili.

Articolo 1

(Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato)

L'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo modifica ed integra l'articolo 21, comma 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Tale norma autorizza la gestione del bilancio, fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio, sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, nelle more dell'assegnazione, ai responsabili della gestione, delle risorse attribuite con la legge di bilancio. La novella estende tale autorizzazione anche alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro competente, previo assenso Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di individuazione delle predette spese, in attuazione del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto legislativo.

Articolo 2

(Introduzione delle azioni e aggiornamento Note integrative)

L'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo modifica ed integra gli articoli 21 e 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, **il comma 1, lettera a)** modifica, nell'ottica della semplificazione amministrativa, l'iter di aggiornamento dell'elenco delle azioni istituite tramite l'elenco riportato nell'allegato 1 dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2016, ai sensi del medesimo articolo 25-bis della legge n. 196 del 2009, così come introdotto dall'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 90 del 2016, prevedendo che tale aggiornamento sia possibile tramite il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in un apposito allegato dello stesso, nonché, ricorrendone i presupposti, per effetto dell'approvazione di nuove leggi tramite i decreti di variazioni di bilancio emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicarsi al Parlamento. A tal fine si prevede di fornire un'informazione aggiornata e complessiva a cui sarà data tempestiva pubblicità sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.



La lettera b), del medesimo comma 1, riguarda norme di drafting che chiariscono come le Note illustrative debbano essere redatte con riferimento specificatamente alle azioni e non alle unità elementari di bilancio, come invece indicato nell'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge n. 196 del 2009. Tale modifica si rende necessaria per allineare il contenuto della legge n.196 del 2009 al dettato normativo recato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 90 del 2016.

Articolo 3

(Revisione dell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza)

La modifica introdotta dal presente articolo intende semplificare e snellire il processo di predisposizione e la composizione dell'allegato alla nota di aggiornamento al Def attualmente denominato "Relazioni sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali" eliminando la parte relativa al commento dei dati organizzati per Missioni di spesa da acquisire da parte dei Ministeri. Specificatamente, il comma 1 modifica i commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 bis delle legge 196 del 2009. Le nuove disposizioni sono volte a migliorare l'attuale iter di rilevazione dei dati da parte delle Amministrazioni coinvolte nel processo, nell'ottica di snellire ed ottimizzare tutte quelle attività propedeutiche alla predisposizione del documento finale e soprattutto migliorare la qualità delle informazioni contabili, rendendole più esaustive e in linea con i tempi in cui viene presentata la Nota di Aggiornamento al Def.

In merito alle osservazioni della Corte sul fatto che la nuova versione sembrerebbe comportare la perdita di potere dei singoli Ministri di valutare le ragioni della persistenza o meno di leggi pluriennali in scadenza, in realtà ciò non si verifica, in quanto la Relazione ha solo il compito di illustrare i dati sulle leggi pluriennali di spesa. La possibilità di modificare le leggi e gli importo resta sempre subordinata all'adozione di una specifica iniziativa legislativa che, come già evidenziato, resta ferma in capo all'iniziativa di ciascun Ministro.

Articolo 4

(Variazioni e flessibilità di bilancio)

L'articolo dispone misure in materia di flessibilità che, attraverso un affinamento delle norme vigenti in materia di variazioni di bilancio, determinano una maggiore semplificazione e razionalizzazione del quadro contabile di riferimento. Con lo stesso fine, vengono introdotte alcune disposizioni che permettono di gestire il periodo a ridosso della scadenza dell'esercizio finanziario a salvaguardia delle esigenze afferenti alla tempestività nell'assegnazione delle risorse e alla loro erogazione, nonché alla conseguente possibilità di predisporre i pagamenti entro i tempi previsti dalle norme vigenti.



La lettera a) del comma 1 introduce all'articolo 23, comma 3, dopo le parole: "saldi di finanza pubblica" sono aggiunte le seguenti: "programmati" al fine di chiarire la possibilità di rimodulare le risorse anche con riferimento agli anni successivi al triennio. Inoltre alla lettera a), dopo le parole "del presente articolo," aggiungere le seguenti: "ivi incluse le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2," per una migliore specificazione dell'ambito applicativo recato dalla norma.

La lettera b) del comma 1 sostituendo l'articolo 30, commi 1 e 2, della legge n. 196 del 2009, non determina modifiche sostanziali rispetto al testo vigente ma corrisponde all'esigenza di migliorare la leggibilità della norma, attraverso anche l'eliminazione di periodi poco chiari o ripetuti.

Con riferimento al contenuto normativo della lettera b) la Corte, tra l'altro, osserva che *"la materia è particolarmente complessa ed è stata già oggetto di considerazione dalla Corte nelle varie Relazioni quadrimestrali sulle leggi di spesa riferite alle sessioni di bilancio: probabilmente l'ulteriore elaborazione dello schema di decreto legislativo qui in esame può costituire la sede per risistemare la normativa, anche per evitare eventuali sovrapposizioni tra le rimodulazioni di cui alle citate lettere a) e b) del richiamato art. 23, comma 3, per la parte che afferisce all'istituto di cui all'art. 30, qui in esame"*.

Prendendo spunto da quanto suggerito, nel confermare che le novelle dei commi 1 e 2 dell'articolo 30 non modificano nella sostanza il contenuto del testo vigente, si sono riformulati i periodi delle disposizioni normative al fine di rendere più chiari i contenuti della norma.

In particolare, nel novellato comma 1 si definisce il concetto di legge pluriennale di spesa in conto capitale e la disciplina per quanto attiene ai limiti per l'assunzione di impegni pluriennali ed i relativi pagamenti.

Si ribadisce che con la nuova formulazione non viene esteso alle autorizzazioni permanenti il perimetro di nessuna facoltà prevista nel testo vigente. Infatti, il testo vigente prevede al comma 1 la possibilità di rimodulare, ai sensi dell'art. 23 comma 1-ter, le leggi pluriennali di spesa in conto capitale, senza limitazione alle sole autorizzazioni a carattere non permanente; parimenti l'analoga disposizione, riportata nella nuova formulazione alla lettera a) del comma 2, consente l'esercizio della medesima facoltà negli stessi termini. Andando incontro alla perplessità espressa dalla Corte dei conti e per meglio evidenziare questa "invarianza" sostanziale della norma, è stato esplicitato nel testo il riferimento all'articolo 23, comma 1-ter, presente nella formulazione attualmente vigente.

Il comma 2 del testo vigente prevede, per il solo caso delle autorizzazioni a carattere non permanente, la facoltà di riscrivere nella competenza degli esercizi successivi le somme non impegnate. Anche in questo caso la nuova formulazione, riportata alla lettera b) del comma 2,



continua a limitare l'esercizio della facoltà in parola alle sole autorizzazioni a carattere non permanente.

La lettera c) del medesimo comma 1 apporta modifiche ed integrazioni all'articolo 33 della legge 196 del 2009. Specificatamente il **punto 1**, che autorizza il Ministro dell'economia a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione di tutti i provvedimenti legislativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non inclusi nel disegno di legge di bilancio di previsione presentato in Parlamento, non reca sostanziali innovazioni rispetto al testo vigente ma una formulazione più chiara della precedente.

Il punto 2 della medesima lettera c), inserisce il comma 4-novies all'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n.196; il citato comma 4-novies stabilisce che "Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano variazioni di bilancio tra programmi di spesa diversi con decreti del Ministro competente, fatta eccezione per i fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e per i cosiddetti Fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate". La disposizione si riferisce alla gestione del bilancio dello Stato e non alla fase di formazione dello stesso in cui rimangono tutte le prerogative delle amministrazioni. Si intende, così, chiarire - in coerenza con le regole sulla flessibilità - che la possibilità di operare in gestione variazioni di bilancio con decreti del Ministro competente (da comunicare alla Corte dei conti), può avvenire solo nell'ambito dello stesso Programma di spesa e non su capitoli insistono su Programmi diversi. Ciò per garantire il rispetto della regola di carattere generale che consente la variazione degli stanziamenti di spesa afferenti a Programmi diversi votati dal Parlamento, solo quando sia previsto da legge, adottando lo strumento del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Le deroghe elencate riguardano le disposizione dettate in tema di flessibilità di bilancio e alcune norme specifiche, quali quelle relative al riparto del fondo per acquisti beni e servizi e dei fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate, che si ritiene debbano essere applicate senza una limitazione all'attuale facoltà di operare mediante decreti del Ministro competente.

La lettera d) del comma 1, apporta delle modifiche all'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al punto 1, al fine di consentire la corretta gestione del piano finanziario dei pagamenti, la tempestiva gestione e l'assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell'esercizio finanziario, con l'inserimento del comma 5-bis dispone, infatti, che le competenti Amministrazioni trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le richieste di adozione dei decreti di variazioni di bilancio e la connessa



documentazione in tempo utile per permetterne il perfezionamento nel rispetto delle vincoli disposizioni normative e regolamentari previste per l'assunzione degli impegni. Si configura come una norma di carattere sostanzialmente programmatico che sottolinea l'esigenza di disporre, da parte delle Amministrazioni, l'invio delle richieste di variazioni di bilancio con la necessaria tempestività, rispetto alla fine dell'anno finanziario e ai conseguenti vincoli temporali disposti per gli impegni e i pagamenti.

La proposta normativa declina un principio di "buona amministrazione" applicato alla gestione dei decreti di variazioni di bilancio da adottare a ridosso della fine dell'esercizio finanziario, i cui termini applicativi, sono da precisare e argomentare in successive circolari.

Il punto 2 sostituisce il comma 6 dell'articolo 34 della legge n.196 del 2009. In particolare conferma che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data. Prevede anche che le risorse assegnate con variazioni di bilancio adottate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e trasmessi alla Corte dei conti entro il 28 febbraio se non impegnate entro il 31 dicembre, sono conservate tra i residui passivi dell'anno successivo a quello di iscrizione in bilancio, quando siano conseguenti a:

- a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;
- b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo, nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

Infine, indica che le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti previsti o i cui decreti siano trasmessi successivamente alla predetta data, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per le variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa da trasmettere alla Corte dei conti entro il 15 marzo.

Le rappresentate modifiche introdotte sono volte a garantire, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, la possibilità per l'amministrazione di gestire quelle risorse assegnate a fine anno che, in vigenza del nuovo concetto di impegno e dell'applicabilità dei nuovi criteri di imputazione in bilancio, sarebbero di fatto "non impegnabili" vanificando, talvolta, anche la volontà del legislatore.



La flessibilità, concessa per le predette situazioni, evita un'eccessiva rigidità gestionale in presenza di situazioni particolari e ben delimitate.

Nello stesso tempo, si chiarisce che le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio che non presentino i presupposti indicati dalla norma, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per le variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa. In presenza di tale ultima circostanza, il relativo decreto di variazioni di bilancio non determina automaticamente l'obbligo dell'impegno di spesa, trattandosi di mere regolazioni contabili tra stanziamenti di capitoli gestiti, nell'ambito del sistema NOI-PA, con ruoli di spesa fissa.

Articolo 5

(Entrate finalizzate per legge)

Con la modifica proposta si inserisce **comma 6-bis** all'articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale comma aggiunto stabilisce che in apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità elementare del bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle Amministrazioni centrali a favore di soggetti pubblici o privati. La proposta è volta a fornire una maggiore informazione, in sede di presentazione del rendiconto generale dello Stato, sull'utilizzo delle risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte di soggetti pubblici o privati, per servizi resi da parte delle Amministrazioni centrali. Sarà possibile, quindi, disporre di utili elementi di valutazione in ordine alla gestione delle risorse afferenti ai servizi resi dalle amministrazioni.

Articolo 6

(Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), apportano modifiche al comma 1 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196, relativo alla riconduzione in bilancio delle gestioni di tesoreria.

In particolare, **il punto 1**, stabilisce che, una volta ricondotte al regime di contabilità ordinaria, le amministrazioni possono stabilire che le gestioni proseguano, anziché tramite funzionari delegati, in forma diretta mediante ordinativi primari di spesa.

I punti 2 e 3 intervengono in materia di introiti delle gestioni contabili interessate dalla riconduzione, nella fase successiva alla chiusura delle stesse. In particolare, è consentita, previo



versamento all'entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione agli stati di previsione dei ministeri interessati, di talune somme che, in presenza dei conti di tesoreria, sarebbero affluiti sugli stessi. Si tratta di somme provenienti da erogazioni effettuate da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché dall'Unione europea. Nel caso delle somme provenienti dall'Unione Europea è effettuata una distinzione tra rimborsi di missione ed emolumenti in favore del personale, che seguono il processo di riassegnazione sopra delineato, e gli altri versamenti effettuati dall'Unione europea, che invece affluiscono sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, secondo le modalità già previste per il funzionamento di detto Fondo. Giova rilevare che una disposizione analoga a quella in parola, è stata emanata nella sezione seconda della legge di bilancio per il 2018, all'articolo 18, comma 34. L'introduzione nell'articolo 44-ter della legge n.196/2009 rende tale disposizione permanente.

Il punto 3 contiene anche una disposizione in base alla quale, per assicurare la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione, il Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre, nel primo esercizio successivo alla chiusura delle stesse, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da regolare tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Infine, la lettera b) del comma 1, modifica il comma 8 dell'articolo 44-ter, precisando che il divieto di aprire nuove contabilità speciali che non presentino le caratteristiche ivi previste, si estende ai conti correnti di tesoreria centrale. Contestualmente, anche in considerazione del fatto che la gestione degli interventi effettuati a valere sui conti di tesoreria oggetto di riconduzione al bilancio è attualmente affidata in numerosi casi a soggetti gestori esterni all'amministrazione, si prevede che, laddove la gestione sia affidata a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato possano nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria e dipendenti di tali soggetti.

La disposizione prevede, altresì, che tali funzionari delegati siano assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, in materia di gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, al fine di meglio definirne le modalità attuative, anche alla luce delle risultanze del primo periodo di applicazione.

In particolare, rispetto alla norma vigente, sono indicate in maniera più puntuale le condizioni per l'apertura dei conti bancari o postali, ove non previste da norme o disposizioni regolamentari, precisando, al comma 2, che la stessa è consentita per la raccolta e la gestione di versamenti a



favore del bilancio statale e per la gestione di specifici interventi di spesa, per il tempo strettamente necessario, ove non sia possibile utilizzare le ordinarie procedure di pagamento e riscossione, rispettivamente delle entrate e delle spese, previsti dall'ordinamento contabile delle amministrazioni richiedenti. Inoltre, per quanto attiene alla rendicontazione delle giacenze e dei movimenti dei conti, ai fini dell'esaustività della raccolta delle informazioni sulle gestioni statali presso il sistema bancario e postale, si prevede al comma 5 che la comunicazione trimestrale sia richiesta anche ai soggetti esterni all'amministrazione cui siano intestati conti correnti sui quali siano depositate risorse statali assegnate per la gestione di specifici interventi svolti per conto di amministrazioni dello Stato. Si stabilisce, infine, che l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni.

Al comma 3 sono inseriti, dopo l'articolo 7, due ulteriori articoli nel decreto legislativo n.90 del 2016.

L'**articolo 7-bis** introduce una ricognizione da effettuare, con cadenza triennale¹, da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a decorrere dall'anno 2019, relativamente alle gestioni fuori bilancio operate dalle amministrazioni statali per mezzo di conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero di conti correnti bancari e postali e i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. Sulla base della ricognizione, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri², su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno in cui è effettuata la ricognizione, vengono individuate le gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio.

È, altresì, previsto che l'esito della ricognizione sia pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sono escluse dalla riconduzione, in base al **comma 3**, le gestioni che presentino la caratteristica della rotatività e che siano espressamente autorizzate dalla legge nonché la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessità.

Il **comma 4** stabilisce che restano ferme le vigenti disposizioni relative ai conti correnti di tesoreria e alle contabilità speciali non movimentate da tempo.

I **commi 5 e 6** precisano rispettivamente le imputazioni contabili da registrare al momento della riconduzione e le modalità per la successiva gestione in bilancio, riprendendo sostanzialmente la

¹ L'ultima ricognizione delle gestioni fuori bilancio con riconduzione in bilancio delle gestioni non aventi caratteristiche delle rotatività è stata effettuata in base all'art. 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La ricognizione aveva carattere di unicità e non potrebbe essere ripetuta in modo periodico ai sensi della predetta disposizione di Legge finanziaria.

² Trattasi del medesimo meccanismo di riconduzione in bilancio utilizzato dalla legge finanziaria 289/2002, citata nella nota 1



disciplina prevista per la medesima situazione dalle disposizioni attuative del comma 1 dell'articolo 44-ter della legge n.196 del 2009.

L'articolo 7-ter è una disposizione di carattere generale volta a disciplinare le modalità di funzionamento dei c.d. fondi scorta.

Detti fondi sono istituiti negli stati di previsione dei ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile, sulla base dei rispettivi regolamenti di organizzazione e contabilità, ed attualmente sono gestiti, con limitate eccezioni, su contabilità speciali che saranno oggetto di chiusura ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 196/2009.

Con la norma generale in discorso, si intende fornire una disciplina unica per tale strumento, applicabile in maniera omogenea a tutte le amministrazioni interessate, oltre che definirne le principali caratteristiche alla luce della prossima riconduzione delle relative gestioni di tesoreria al regime di contabilità ordinaria.

Al comma 1, si precisa che i fondi scorta sono fondi di bilancio volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito delle funzioni sopra menzionate. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie in favore delle predette strutture per sopperire alle momentanee deficienze di cassa ed alle speciali esigenze previste dai rispettivi regolamenti, fermo restando quanto previsto al comma 3 e previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalità di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita. Le anticipazioni dei fondi scorta sono regolate a valere sulle dotazioni delle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. Ciascun ministero può istituire uno o più fondi scorta sulla base della propria articolazione organizzativa e, in particolare, dei rispettivi centri di responsabilità operanti nelle predette funzioni.

Il comma 2 stabilisce la modalità di distribuzione del fondo scorta tra le strutture interessate, che avviene mediante l'emissione di ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle stesse.

Il comma 3 individua le tipologie di spese che possono essere anticipate a valere sui fondi scorta, escludendo quelle di natura ricorrente e continuativa relative alle retribuzioni al personale in servizio, ai trattamenti pensionistici o di ausiliaria, oppure all'acquisizione e gestione di beni immobili (quali ad esempio, per tale ultima fattispecie, il rimborso di mutui o il pagamento di fitti).

Il comma 4, riprendendo l'attuale rappresentazione del fondo scorta nel bilancio dello Stato, stabilisce che, considerata la natura di anticipazione delle risorse erogate a valere sullo stesso, nello stato di previsione dell'entrata sia istituita, in corrispondenza a ciascun fondo scorta iscritto negli



stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare di bilancio con una dotazione di pari importo.

Il comma 5 disciplina le operazioni da effettuare a fine esercizio, prevedendo il versamento all'entrata delle somme ancora nella disponibilità delle strutture operative. Considerata, tuttavia, la natura di necessità e urgenza delle spese effettuate dalle strutture operanti nelle funzioni citate al comma 1 e l'esigenza di assicurare la continuità operativa delle stesse, riprendendo le disposizioni regolamentari già vigenti in alcune delle amministrazioni dotate di fondi scorta, è concessa alle stesse la facoltà, qualora previsto dai propri regolamenti di organizzazione e contabilità, di mantenere, in tutto o in parte, le relative somme nella disponibilità delle strutture, non procedendo al versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato in chiusura di esercizio. Fa eccezione il caso in cui la dotazione di bilancio del fondo scorta venga ridotta rispetto all'esercizio precedente, circostanza che implica il versamento all'entrata da parte delle strutture interessate di un importo pari alla riduzione della dotazione.

Inoltre, si prevede che le Amministrazioni interessate tengano evidenza contabile delle somme rimaste a fine esercizio nella disponibilità delle strutture.

Qualora le amministrazioni esercitino la predetta facoltà, nel corso del successivo esercizio finanziario, l'importo corrispondente alle risorse mantenute nella disponibilità delle strutture operative, è versato all'entrata del bilancio dello Stato direttamente dalle unità elementari di bilancio relative al fondo scorta, senza essere accreditato alle strutture (realizzando una mera sistemazione contabile) E' infine previsto che, con cadenza annuale, ciascuna amministrazione pubblici sul proprio sito istituzionale una relazione sui fondi scorta istituiti nel rispettivo stato di previsione. Tale relazione è predisposta dall'amministrazione interessata anziché dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in quanto le informazioni necessarie per tale relazione sono nella disponibilità delle medesime amministrazioni.

Il comma 6 autorizza le strutture beneficiarie di risorse del fondo scorta all'apertura di conti correnti bancari o postali ove detenere le predette risorse e quelle derivanti dai reintegri effettuati dalle pertinenti unità elementari del bilancio dello Stato. Anche in questo caso, la disposizione rappresenta una situazione già in essere presso le amministrazioni dotate di fondi scorta: le esigenze fronteggiabili con tali fondi, per la loro natura di inderogabilità e urgenza, rendono infatti necessaria la pronta disponibilità di risorse per le necessità indilazionabili di strutture dislocate capillarmente sul territorio, disponibilità non sempre pienamente assicurabile con le ordinarie procedure di bilancio.

Il comma 7 consente il trasferimento temporaneo di risorse tra strutture beneficiarie di risorse del fondo scorta, per esigenze di cassa urgenti ed indilazionabili, tali da non poter essere soddisfatte con



le ordinarie procedure di bilancio. I trasferimenti sono regolati in occasione della prima somministrazione utile di fondi alle strutture interessate.

Infine, il **comma 4 dell'articolo 6 dello schema di decreto in esame** interviene in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile, introducendo nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, alcune specifiche disposizioni in relazione al controllo degli atti di spesa che interessano i fondi scorta, non contemplate espressamente dal predetto decreto. In particolare, si prevede che gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta, essendo volti unicamente a costituire una generica disponibilità finanziaria in capo alle strutture beneficiarie, siano sottoposti al solo controllo contabile, da espletarsi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. E' inoltre definito il contenuto del rendiconto dei funzionari delegati ai quali sono accreditate le risorse degli ordinari capitoli di spesa destinate al reintegro dei fondi scorta, precisando che tale rendiconto dovrà documentare, oltre che le spese effettuate direttamente, anche quelle sostenute dalle strutture facenti capo agli stessi. La previsione di controllo del rendiconto della gestione dei fondi scorta mutua la soluzione adottata all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.123 del 2011, in materia di rendicontazione delle attività di protezione civile. Conseguentemente, la rendicontazione è complessivamente resa sotto la responsabilità primaria del funzionario delegato titolare, al fine di evitare la frammentazione delle rendicontazioni relative a fondi della medesima provenienza. In tal modo, l'ufficio di controllo avrà contezza della gestione complessiva delle spese sostenute dalle varie strutture operative coinvolte (tecnica del consolidamento dei dati vigente per i soggetti attuatori degli interventi di protezione civile). In linea con i principi della responsabilità personale dei soggetti gestori, pur nell'unitarietà della rendicontazione, si prevede la responsabilità singola in capo a ciascun soggetto gestore/attuatore, per la propria parte di attività. In caso di mancato discarico del rendiconto, ai rilievi dell'ufficio di controllo dovrà rispondere il funzionario delegato o il responsabile della struttura operativa o logistica interessata (per il tramite del funzionario delegato).

Articolo 7

(Sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato)

La lettera a) del comma 1 del presente articolo integra e modifica l'allegato 1 – *Principi contabili generali* di cui all'articolo 38-bis, comma 3, della legge 196 del 2009. I principi contenuti nell'allegato trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2019.

L'esigenza di procedere all'aggiornamento dei principi contabili scaturisce principalmente dalla necessità di completare il processo di riforma del bilancio dello Stato volto all'armonizzazione dei sistemi contabili e al raggiungimento del coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica.



Nella nuova enunciazione dei principi contabili generali, si è fatto riferimento, in modo specifico, all'intero impianto normativo e contabile dello Stato rappresentato dalla legge di contabilità e finanza pubblica vigente (legge dicembre 2009, n. 196); si è tenuto, altresì, conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 marzo 2018, n.29 (correttivo del decreto legislativo n. 93/2016) e sono stati presi in considerazione i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 118/2011 vigente.

Nell'Allegato 1 – *Principi contabili generali* del presente schema di decreto correttivo, vengono riformulati 22 principi contabili generali, rispetto ai 24 principi precedentemente in esso contenuti.

In particolare, si tratta di:

1. Il principio dell'annualità, espressamente richiamato anche nella legge n. 196/2009, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato. In relazione a tale principio la Corte dei Conti osserva che *“non appare chiaro il motivo della soppressione dell'attuale periodo che fa salva la possibilità di provvedimenti legislativi infraannuali”*. Con riguardo a tale osservazione si precisa che il principio dell'annualità viene richiamato espressamente nella legge di contabilità. Nell'estensione del testo di questo principio si è tenuto conto, in particolare, delle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 196/2009 che definisce in modo specifico tale principio e nei richiami all'annualità dei documenti di bilancio contenuti nell'art. 21 della medesima legge. Si è ritenuto di espungere il riferimento alla presentazione di documenti contabili con scadenze inferiori all'anno, perché l'articolo si riferisce al bilancio di previsione e al rendiconto i quali non hanno una cadenza temporale inferiore all'anno solare.
2. Il Principio dell'unità, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato. Con riguardo a tale principio la Corte dei Conti ha ricordato che *“esso, unitamente a quelli dell'unità e dell'universalità, sono considerati dalla legge di contabilità (art. 24) come profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione”*. Ha altresì rilevato che *“sarebbe stato opportuno che non fosse riproposta l'attuale previsione circa la possibilità di derogare a tali principi da parte di diversa disposizione normativa, con ciò indebolendosi la riportata natura di norma attuativa del precetto costituzionale”*. Riguardo poi al principio dell'all'integrità, l'Organo di controllo ha ritenuto che *“sarebbe opportuno non sopprimere l'attuale formulazione per la parte in cui tale principio viene inquadrato come un elemento di rafforzamento di quello di universalità”*. In merito alla prima parte di tale osservazione si ritiene di non poter espungere la locuzione *“salvo diversa disposizione normativa”*, così come richiesto dalla Corte in quanto tale specificazione è coerente con quanto previsto dall'art. 24, comma 5 della legge 196/2009, il quale stabilisce che restano valide le



disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione. Pertanto, si ritiene necessario mantenere la formulazione proposta.

3. Il principio dell'universalità, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato.
4. Il principio dell'integrità, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato.
5. Il principio della veridicità, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato. Nella sua predisposizione si è tenuto conto di quanto enunciato nell'analogo principio previsto per gli enti disciplinati dal decreto legislativo n. 118/2011 vigente.
6. Il principio della attendibilità, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato. Nella sua predisposizione si è tenuto conto di quanto enunciato nell'analogo principio previsto per gli enti disciplinati dal decreto legislativo n. 118/2011 vigente. Per quanto riguarda l'eliminazione del riferimento ai parametri storici si rappresenta che ciò è dovuto sia alla volontà di eliminare riferimenti che potrebbero ingenerare dubbi sul possibile utilizzo del criterio della spesa storica sia alla opportunità di coerenza con i principi generali predisposti per gli enti territoriali, soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 118/2011 vigente.
7. Il principio della correttezza, che nei suoi contenuti rimane sostanzialmente invariato. Nella sua predisposizione si è tenuto conto di quanto enunciato nell'analogo principio previsto per gli enti disciplinati dal decreto legislativo n. 118/2011 vigente.
8. Il principio della chiarezza è stato riformulato, semplificandolo.
9. Il principio della significatività e rilevanza. Per la definizione dei contenuti di tale principio si è tenuto conto della formulazione adottata nel decreto legislativo n. 118/2011, in quanto ritenuta coerente con le disposizioni normative applicate al bilancio dello Stato.
10. Il principio della flessibilità è stato formulato in maniera più concisa, considerato che la legislazione di contabilità vigente prevede un'ampia disciplina in tal senso, alla quale si fa rinvio.
11. Il principio della congruità è stato aggiornato con il riferimento all'introduzione del cronoprogramma dei pagamenti, come disciplinato per il bilancio dello Stato.
12. Il principio della prudenza è stato riformulato tenendo conto della normativa contabile specifica del bilancio dello Stato, che contiene regole vincolanti.
13. Il principio della coerenza. Per la definizione di tale principio è stata svolta un'attività di revisione e riformulazione del testo anche in base ai contenuti presenti nel medesimo principio definito per gli enti territoriali, in quanto coerenti con la normativa applicata al bilancio dello Stato.



14. Il principio della continuità, della comparabilità e della costanza deriva dall'accorpamento tra il precedente principio della continuità con quelli della comparabilità e della. La nuova formulazione deriva da un'attività di semplificazione del testo in quanto già risultavano tra loro collegati e la distinzione risultava parzialmente ridondante.
15. Il principio della verificabilità. Tale principio non risulta esplicitamente richiamato nella legge di contabilità 196/2009 vigente, ma è rinvenibile in maniera deduttiva in alcune norme in essa contenute. Pertanto, a seguito di una rivisitazione e semplificazione, si è ritenuto di mantenerlo.
16. Il principio della neutralità e imparzialità pur non essendo richiamato esplicitamente nella legge n.196/2009 è stato mantenuto, pur se riformulato, in quanto principio di carattere generale espressamente previsto nell'art. 97 della Costituzione italiana.
17. Il principio della trasparenza, più volte richiamato nella vigente legge di contabilità e finanza pubblica, è stato riformulato operando una omogeneizzazione dei contenuti.
18. Il principio della pubblicità, anch'esso più volte richiamato nella vigente legge di contabilità e finanza pubblica, è stato riformulato operando una omogeneizzazione dei contenuti. Trattandosi di un principio generale si ritiene che la formulazione proposta non vada integrata con la menzione di specifiche fattispecie. *Pertanto non si accoglie l'osservazione della Corte.*
19. Il principio del pareggio di bilancio. Tale principio è stato riformulato semplificandolo e riferendolo all'aspetto contabile del bilancio dello Stato; per quanto riguarda, invece, la questione dell'equilibrio di bilancio -vigendo la normativa costituzionale italiana (artt. 81 e 97) e la specifica disciplina contenuta nella legge 24 dicembre 2012, n.243, tutte norme di rango superiore- non sono stati ritenuti necessari specifici rimandi.
20. Il principio della competenza finanziaria. Tale principio è stato riformulato in buona parte. Per la riformulazione di tale principio si è tenuto conto delle norme specifiche di contabilità e finanza pubblica che disciplinano il bilancio dello Stato, nelle quali sono ricomprese le innovazioni di carattere normativo collegate alle disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n.29 riguardanti l'accertamento "qualificato" dell'entrata e quelle relative all'imputazione degli impegni agli esercizi finanziari nei quali l'obbligazione viene a scadenza.
21. Il principio della competenza economica. Le modifiche sostanziali alla stesura di tale principio, sono state apportate per tenere conto delle specificità proprie del bilancio dello Stato, caratterizzato prevalentemente da una attività di produzione non vendibile e da



rilevanti trasferimenti verso altri soggetti del perimetro pubblico e del resto del sistema economico, e delle disposizioni contenute nella legge 196 del 2009.

22. Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma è rimasto sostanzialmente invariato prevedendo però l'aggiunta di specifici richiami presenti nelle norme di contabilità applicate al bilancio dello Stato.

La disposizione della **lettera b)** del medesimo **comma 1** del presente articolo prevede che l'attività di sperimentazione da effettuarsi ai sensi dell'articolo 38-sexies della legge n. 196 del 2009 abbia una durata di almeno due esercizi finanziari, al fine di valutare compiutamente gli effetti dell'adozione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato.

Articolo 8

(Bilancio di genere)

L'articolo 8 modifica l'articolo 38-septies, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel modo seguente: le parole: “, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere” sono sostituite dalle seguenti: “anche al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere”.

Articolo 9

(Abrogazione e modificazione di norme)

Il presente articolo modifica l'articolo 18 e l'articolo 39 della legge n. 196 del 2009 nonché integra l'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Il comma 1, lettera a) novella l'articolo 18, comma 3, secondo periodo, della legge n.196 del 2009. La modifica si rende necessaria al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti nel momento dell'attuazione, mediante decreto ministeriale di variazione di bilancio, delle leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella G.U. nell'anno successivo. La modifica prevista al comma 3-chiarisce meglio che la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce, c.d. quota slittata, per tutte le leggi approvate nell'anno di riferimento e pubblicate nell'anno successivo e non solo per quelle che contengono spese corrispondenti ad obblighi internazionali.

La lettera b) del medesimo comma 1, rappresenta una norma di drafting che elimina dall'articolo 39 della legge 196 del 2009 sia il riferimento al Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali sia quello all'articolo 41 della medesima legge 196 del 2009 che tale Rapporto prevedeva. Tale modifica, senza innovarne il contenuto, si rende necessaria allo scopo di allineare il contenuto della legge n. 196 del 2009 con il dettato normativo recato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 90 del 2016 che di fatto ha soppresso il citato articolo 41 della legge n. 196 del 2009.



Il **comma 2**, nell'ottica della semplificazione amministrativa, modifica l'iter di predisposizione del provvedimento di individuazione della gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, prevedendo l'adozione di un decreto del Ministro competente, previo assenso Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato anziché il Decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 10

(Disposizioni transitorie)

L'**articolo 10** introduce alcune disposizioni transitorie relative al processo di riconduzione in bilancio delle gestioni di tesoreria delle amministrazioni che si avvalgono dei fondi scorta, come definiti dall'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, introdotto dal decreto in esame.

Nel confermare la chiusura delle gestioni individuate nel DPCM attuativo, la norma prevede, al **comma 1**, che, su richiesta dell'amministrazione, il Ministero dell'economia e delle finanze possa autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di cui al comma 1, l'apertura di un'unica contabilità speciale per ciascun ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse provenienti dal fondo scorta, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unità elementari del bilancio. La richiesta è inviata dall'amministrazione almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti: tale termine, nel caso delle gestioni da ricondurre alle ordinarie procedure di bilancio a partire dall'esercizio 2019, è il 31 dicembre 2018 e pertanto le richieste dovranno essere trasmesse entro il 30 novembre 2018. La facoltà attribuita alle amministrazioni di richiedere, per la durata di un esercizio finanziario, l'apertura di una contabilità speciale unica tiene conto della natura di necessità e urgenza delle spese sostenute a valere sui fondi scorta ed è volta a garantire una programmatica e strutturata riconduzione al bilancio delle gestioni e assicurare la continuità operativa nella delicata fase di passaggio alla contabilità ordinaria. Nella prospettiva del passaggio integrale a tale contabilità, la disposizione prevede che le amministrazioni individuino alcune proprie articolazioni per le quali tale passaggio avvenga già nell'anno di operatività della contabilità speciale unica, per la totalità della spesa sostenuta dalle stesse: ciò al fine di poter verificare anticipatamente, in fase operativa, i risvolti della nuova modalità di gestione.

Il **comma 2**, stabilisce che le amministrazioni adeguino i propri regolamenti di organizzazione e contabilità per tenere conto della chiusura delle gestioni di tesoreria e della conseguente modifica delle modalità operative.



Articolo 11

(Entrata in vigore)

La disposizione regola l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto, prevedendo l'eccezione all'ordinario periodo della "*vacatio legis*", sia per l'allegato 1, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), relativo ai Principi contabili generali, con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria, sia per l'articolo 6, comma 3, capoverso 7-ter, relativo ai fondi scorta, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nell'esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, interviene su vari aspetti inerenti la struttura del bilancio e altre materie trattate dal predetto decreto.

Le modifiche normative proposte hanno natura giuridica e ordinamentale e non danno origine ad oneri aggiuntivi rispetto a quelli complessivamente prefigurati con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e illustrati in sede di relazione tecnica al citato provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000 n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 GIU. 2018



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2016, N. 90, IN MATERIA DI COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.*

Lo schema di decreto legislativo si pone l'obiettivo di integrare e modificare il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Gli obiettivi dell'intervento normativo consistono sostanzialmente nel completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti provvedimenti attualmente in vigore:

1. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);
2. Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), di attuazione del citato Regio decreto n. 2440 del 1923;
3. Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica);
4. Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili);

5. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
6. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica;
7. Legge n. 243 del 2012 sull'attuazione al principio dell'equilibrio di bilancio
8. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91)
9. Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante, in particolare, delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato;
10. Decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante, tra l'altro, proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
11. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 inerente il Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
12. Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 inerente il Riordino della disciplina per la gestione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
13. Legge 4 agosto 2016, n. 163 recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
14. Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 inerente Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Lo schema di decreto legislativo in esame, modifica ed integra, in particolare, il contenuto recato dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196; modifica altresì, parzialmente, ulteriori disposizioni relative alla materia in esame.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo in esame, apportando norme integrative e correttivi al decreto legislativo n. 90 del 2016, di attuazione di una specifica delega legislativa, ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento in esame non ha impatto con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Il testo con riferimento alle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea non innova rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 90 del 2016.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 90 del 2016.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La tecnica della novella legislativa è stata utilizzata per innovare e modificare i provvedimenti di cui al punto 3) della Parte I.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono abrogazioni implicite nel testo normativo, in quanto le abrogazioni recate dal decreto legislativo sono tutte esplicitamente indicate.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Si segnala che la citata legge n. 89 del 2014 contiene, all'articolo 1, comma 5, anche una delega in materia di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, attuata con l'emanazione

del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e con il successivo decreto legislativo 16 marzo 2016, correttivo ed integrativo del citato Decreto legislativo n. 93 del 2016.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il decreto legislativo in esame non prevede l'emanazione di successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche nella materia in esame.